

Civile Ord. Sez. 6 Num. 36412 Anno 2021

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: BERTUZZI MARIO

Data pubblicazione: 24/11/2021

ORDINANZA

sul ricorso 17971-2020 proposto da:

COMUNE di PUGLIANELLO , in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE G. 142, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA
, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO ;

- ricorrente -

contro

CATIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa
dall'avvocato MARIO ;


- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1849/2019 del TRIBUNALE di
BENEVENTO, depositata il 28/10/2019;

6259
21



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO
BERTUZZI.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Handwritten signature or initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Rilevato che:

il Comune di Puglianello ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che aveva annullato il verbale di contestazione elevato dal Comando della Polizia municipale di detto comune a Catia per la violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, per avere superato il limite di velocità di 60/km orari, sulla base della considerazione che, essendo tale limite di velocità derogatorio del limite di 90/km h. vigente per le strade extraurbane secondarie, l'Amministrazione non aveva fornito la prova, attraverso la sua produzione in giudizio, del provvedimento che aveva introdotto il diverso limite di velocità;

Catia ha depositato controricorso.

Considerato che:

il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., assume l'erroneità della sentenza impugnata per non avere riconosciuto efficacia fidefacente al verbale di contestazione in cui si dava atto nel tratto di strada percorso dall'opponente sussisteva il limite di velocità di km/h 60 e per non avere considerato che tale limite era asseverato dalla segnaletica stradale presente in loco;

il motivo è manifestamente infondato, in quanto, con riferimento alla prima censura, l'indicazione contenuta nel verbale circa l'esistenza del limite di velocità non vale a superare il rilievo del giudice *a quo* che ha ritenuto l'opposizione fondata per non avere il comune provato l'esistenza di un provvedimento derogatorio al limite di velocità imposto dalle norme ordinarie, non potendo la sussistenza di tale atto reputarsi implicita e presupposta nella predetta indicazione del verbale, che appare del tutto generica e riferibile anche alla sola esistenza della segnaletica stradale;

con riferimento anche alla seconda censura, l'affermazione del Tribunale in ordine alla insufficienza a tal fine della sola segnaletica stradale appare conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui la sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento in questione non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto (Cass. 3939 del 2016; Cass. n. 3660 del 2009);

il secondo motivo denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere il giudice attribuito efficacia fidefacente al verbale di contestazione nella parte in cui esso dava atto della presenza di cartelli di preavviso del dispositivo elettronico di rilevazione della velocità negandola invece in ordine alla sussistenza del limite di velocità;

anche questo motivo è infondato per le ragioni sopra dette, tenuto conto che il Tribunale non ha affatto negato la presenza di segnaletica comportante il limite di velocità il cui superamento è stato contestato, ma ha ritenuto non provata da parte dell'amministrazione la legittimità di tale limite in assenza di provvedimento derogatorio;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ;

le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.


Condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.



R.G. n. 17971/2020.


Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2021.



Il Presidente

Luigi Giovanni Lombardo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi

24 NOV 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO

Silvia Sticca